Allegata al verbale di udienza del 15 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

XVII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30163/2014 promossa da:

C.F. con domicilio eletto in Tivoli (RM) presso lo studio dell'avv. , giusta procura a margine dell'atto di citazione ATTRICE

contro

FCABANK SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Roma Via Germanico n. 107 presso lo studio dell'avv.. Lorenzo Borrè del Foro di Roma che la difende unitamente all'avv. Giuseppe M Ricci del Foro di Torino, giusta procura in atti CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione del 15 luglio 2019, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle comparse conclusionali e ai verbali di udienza.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2014 , conveniva in giudizio la FCA BANK SPA (d'ora in avanti FCA) e premettendo di aver stipulato con la società finanziaria convenuta (al tempo SAVA FGA CAPITAL SPA) il contratto di finanziamento n. in data .2009 per un importo di € 11.271,67, deduceva la violazione della normativa antiusura, per avere la convenuta applicato al contratto tassi usurari ab origine e condizioni indeterminate e

Firmato Da: GIARDINA PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 29aa8293eb9f86a

per aver violato la normativa sulla trasparenza bancaria nelle clausole redatte su moduli prestampati; agiva, quindi, per vedere accertare il saldo residuo a debito, per euro 1.316,68, oltre al risarcimento dei danni, anche per illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca di Italia.

Nel costituirsi in giudizio la Banca contestava le deduzioni attoree deducendo di aver applicato al contratto tassi corrispettivi conformi alla legge, l'assenza di clausole vessatorie, la coerenza del tasso indicato con quello applicato, la presenza di clausola di salvaguardia quanto al tasso di mora, e concludeva per il rigetto delle domande attoree e la condanna al pagamento di euro 2.997,70, quale saldo debitorio.

Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa, trattenuta in decisione all'udienza del 8.9.2015, veniva rimessa sul ruolo, con ordinanza dell'11.12.2015, per l'espletamento di una perizia tecnico contabile, depositata dal CTU nominato, Dott. , in data 26.10.2016. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, in data 4 marzo 2019, la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice che, con propria ordinanza del 18 marzo 2019, rilevato che " *gli interessi applicati al finanziamento risultano convenuti per iscritto senza rinvio ad alcuna clausola di stile*", riconvocava il CTU all'udienza del 25 marzo 2019 al fine di rideterminare, per iscritto, il saldo dovuto in applicazione degli interessi espressamente indicati nel contratto. Sulla integrazione depositata in data 23 maggio 2019 la causa, dopo discussione orale, veniva decisa all'udienza del 15 luglio 2019.

oooooooooo

Le domande proposte da , come ha acclarato il Professionista cui si è demandato l'accertamento peritale (*cfr. $ Conclusioni a pag 42 CTU*), sono infondate e non meritano accoglimento.

Quanto all'usurarietà dei tassi, rileva questo giudice che per la determinazione del tasso soglia per la tipologia di finanziamento in esame (credito finalizzato all'acquisto rateale per importi superiori a 5.000,00 euro) e con riferimento al suo arco temporale (trimestre luglio – settembre 2009), devono applicarsi le disposizioni di cui all' art. 2 L. 108/96, in vigore all'epoca (**anno 2009**), secondo cui " *Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d' Italia e UIC, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari e dalla Banca di Italia ai sensi e gli effetti di cui agli art. 106 e 107 D. Legislativo 1/09/1993 n.° 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al Trimestre di riferimento, sono pubblicate senza ritardo nella*

Firmato Da: GIARDINA PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 29ee823f3ebd9f90a

Gazzetta Ufficiale. (1 comma) Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 cp, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. (4° comma).

Dal dato testuale della norma e dalla griglia dei tassi effettivi globali medi in vigore nel terzo trimestre del 2009, tenuto conto delle disposizioni di cui al 4 comma art. 2 L. 108/96, il tasso soglia del contratto in esame, era pari alla misura del 15,195%, come riportato dalla stessa parte attrice a pagina 1 del suo scritto difensionale.

Dai dati contabili, **riportati in atto di citazione**, risulta, poi, un tasso di interesse convenzionale fissato nella misura del 4,90%, e un interesse moratorio (*cfr. pag. 1 atto di citazione*) del 10% annuo.

Entrambi gli interessi previsti, corrispettivi e moratori, come indicati dalla stessa attrice, risultano, quindi, entro il limite del tasso soglia.

La domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di ripetizione dell'indebito per asserito superamento del tasso soglia usura si fonda, quindi, sul presupposto della sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi con quelli moratori, tesi assolutamente errata.

Tale orientamento è conforme a quanto affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 5598 e n. 23192 del 2017, laddove ha chiarito che non è possibile alcuna sommatoria tra i due tipi di interessi (corrispettivo e moratorio) ma che al Giudice è demandata, di volta in volta, una autonoma verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte di entrambi i tipi di interessi (corrispettivo e moratorio) isolatamente presi.

Ciò che rileva ai fini della verifica giudiziaria del superamento del tasso soglia di legge per l'usura non è, quindi, il cumulo del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora quanto " *l'astratta possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario, ...non certo in riferimento ad una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi importi a titolo di interessi conteggiati a carico del cliente*". (Tribunale di Milano n.° 6369 del 6.06.2018).

La diversità di natura e funzione dei due tipi di interessi, la loro diversità di causa sostanziale, al di là della questione dell'assoggettabilità o meno degli interessi di mora alla soglia usura prevista per gli interessi corrispettivi, è stata ribadita da ultimo, ad interpretazione del *dictum* posto dalla Suprema Corte con la nota sentenza del 2013, dalla terza sezione civile della Cassazione Civile nell'ordinanza numero 27442/2018 ove si legge: "*...nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'articolo 1815, comma secondo cod.*

Firmato Da: GIARDINA PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 29ee0292fabd996a

civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è sempre diversa. "

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, la domanda volta a conseguire la gratuità, ex art. 1815 2 °comma c.c., del finanziamento rateale numero stipulato con la Sava – FG CAPITAL SPA in data 14.07.2009, per applicazione di tassi usurari, non può essere accolta, entrambi gli interessi, corrispettivi e moratori, isolatamente presi, risultando conformi alle soglie previste per l'anno 2009, terzo trimestre, nell'ipotesi di contratto in esame.

Né può trovare accoglimento la domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto per la asserita presenza nel contratto di clausole c.d. vessatorie, stante l'assoluta genericità della doglianza formulata.

Né l'ulteriore domanda risarcitoria per arbitraria segnalazione alla centrale dei rischi del rapporto in sofferenza, per come rimasta sfornita di prova nel processo in ordine a comportamenti illeciti imputabili all'istituto convenuto.

Resta da esaminare la questione della coerenza del tasso pattuito in contratto con quello effettivamente applicato.

Sul punto, il CTU nominato, ha riferito fin dal primo deposito peritale, una difformità tra il tasso convenuto in contratto e quello effettivamente applicato dalla finanziaria per determinare le rate mensili, esame dal quale ha fatto discendere, applicando al rapporto la sanzione prevista dall'articolo 117 TUB, un saldo creditorio per l'Istituto convenuto di iniziali € 2.112,55. Nondimeno, l'art. 117 TUB ai suoi comma 6 e 7 così dispone: " *Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. .... nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto."*.. Dalla lettura della norma, discende, che l'applicabilità del tasso sostitutivo previsto

Firmato Da: GIARDINA PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 29ee829f3eb9986a

dall'art 117 TUB è applicabile solo allorquando la indeterminatezza deriva da una mera clausola contrattuale di rinvio agli usi.

Ipotesi che non riguarda il contratto in esame *(cfr. all, n. 3 fascicolo attoreo)*, che contiene al suo interno ogni elemento utile a individuare il costo dell'operazione.

Tale circostanza ha resa necessaria, all'esito delle conclusioni rassegnate dal CTU, una integrazione dell'elaborato peritale, volta a individuare il saldo debitorio dovuto *"previa applicazione al rapporto dedotto in giudizio dei soli interessi espressamente contrattualizzati, epurando la quota di interesse superiore a quella effettivamente applicata al contratto"*. (cfr. ordinanza del 18.3.2019).

Tale calcolo, come immune da vizi e condotto con coerente metodologia, che questo Giudice intende porre a base della decisione. (*cfr. pag 9 integrazione perizia*), ha evidenziato un saldo debitorio della signora pari a € 3.077,07, somma che, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale parte attrice dovrà corrispondere a parte convenuta.

Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo

P.Q.M

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta le domande proposte da nei confronti di FCABANK SPA in relazione al contratto di finanziamento del 14.07.2009;

in accoglimento della domanda riconvenzionale di FCABANK SPA, condanna al pagamento, quale saldo debitorio, della somma di € 3.077, 07;

condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in euro 1500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 18.48

Il Giudice Onorario

Paola Giardina

Firmato Da: GIARDINA PAOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 29ea8293eab9f8a